

zione dei compensi all' Agenzia generale:

Il Consiglio

- visto l'art. 8, n. 11 del R.D. S. 29 aprile 1923, n. 966;

- visto l'art. 5 dello statuto organico approvato con R.D. 20 maggio 1926, n. 933;

determina come segue i casi nei quali la Direzione generale potrà procedere alla stipulazione di contratti di assicurazione da sottoporre successivamente alla ratifica del Comitato permanente, il quale delibererà con i poteri derivantigli dall'art. 5 dello statuto organico:

I. - Assicurazioni collettive sostitutive della iscrizione al Fondo Indennità Impiegati (cosidette Polizze Aziendali) nei casi in cui i contratti siano da stipulare:

a) - in base alla tariffa nuova I.I.P. attualmente in vigore;

b) - in base alla tariffa predetta scontata fino ad un massimo del 5%, (Vedansi alle legatte in atti le relative condizioni);

II - Altre assicurazioni collettive nei casi in cui i contratti siano da stipulare:

a) - in base alla tariffa nuova I.I.P. ed